

Cons. Siragusa

In Nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III°

N. **438** REG.DEC.
N. 7/1940" REG.RIC.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D' ETIOPIA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso proposto da

Jona Corrado

JONA CORRADO
C/°

già capitano di complemento del Regio Esercito, rappresentato e difeso da se stesso;

Contro

il Ministero della Guerra, costituitosi resistente in giudizio con il patrocinio dell' Avvocatura Generale dello Stato;

avverso

Bespindo

il provvedimento ministeriale 12 novembre 1939 che lo collocava in congedo assoluto.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la memoria illustrativa del ricorso;

Vista la documentata memoria di controdeduzioni della Avvocatura Generale dello Stato;

Udita alla pubblica udienza del 3 luglio 1940 ;XVIII,

la relazione del Consigliere Siragusa ;

Lam.

Udito il ricorrente Avvocato Jona;

Udito l'Avvocato dello Stato Latour, per l'Amministrazione della Guerra;

Ritenuto in

FATTO.

Il capitano di complemento Jona Cprado, appartenente alla razza ebraica, con D.M.12-11-1939 fu collocato in congedo assoluto, ai sensi dell'articolo 15 del R.D.L. 22-12-38 N.2111. L'interessato produsse istanza al Ministero della Guerra assumendo che, essendo stato discriminato, egli aveva diritto a rimanere nel ruolo di complemento; ma la domanda fu respinta in quanto - in armonia anche a rispostaddata dal Ministero dell'Interno ad analogo quesito propostogli - la ottenuta discriminazione non conferisce la capacità di prestare servizio in pace ed in guerra.

Avverso tale provvedimento, l'interessato ha prodotto ricorso a questo Collegio, col quale, premesso un cenno sui suoi precedenti familiari, militari e politici, deduce il seguente unico motivo .

- Illegittimità del provvedimento stesso perchè in contrasto con le deliberazioni del Gran Consiglio, e con gli articoli 10,14 del D.L.17-11-38 N.1728 per cui il collocamento in congedo assoluto non è applicabile ai discriminati.

Il motivo del ricorso è stato maggiormente illustrato con una memoria depositata il 24-6-40.

Le argomentazioni del ricorrente si possono riassumere così; secondo la dichiarazione del Gran Consiglio del 6-10-1938, soltanto i cittadini di razza ebraica, non appartenenti alle categorie benemerite che venivano elencate non potevano, tra l'altro, prestare servizio militare in pace ed in guerra; che a tale dichiarazione, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio a proposito della Carta del Lavoro, si deve dare valore di norma fondamentale; che non può essere derogata da alcuna legge; difatti, in piena conformità alla dichiarazione stessa, deve ritenersi l'articolo 14 del D.L. 17-11-38 N.1728, che costituisce la legge fondamentale per gli appartenenti alla razza ebraica, che dichiara non applicabile, tra l'altro, la disposizione dell'articolo 10 lett. a) relativo al divieto di prestazione del servizio militare, agli ebrei discriminati; se così è, il successivo D.L. 22-12-38, non è che un complesso di norme di semplice attuazione nel campo militare della legge fondamentale per regolare il divieto di prestazione del servizio militare, ma nulla ha innovato, nè poteva innovare, rispetto a quanto la legge stessa aveva disposto,

con l'articolo 14, a favore dei discriminati. Molto meno potea ciò farsi con una semplice circolare quale è quella, citata dal Ministero, del 25-7-1939 N.2484.

La conferma indiretta si ha nella stessa dichiarazione del Ministero dell'Interno, riportata nelle comunicazioni fatte al ricorrente di rigetto della sua istanza, secondo la quale, avrebbe provveduto nelle successive comunicazioni di provvedimenti di discriminazione, a far cenno, soltanto della non applicazione delle sole lettere b;c;d;e dell'articolo 10 del D.L.1728, e non anche della lettera a (quella relativa al divieto di servizio militare); il che, mentre equivale a riconoscere la fondatezza della tesi del ricorrente, non può che avere, se mai, valore interpretativo per l'avvenire, salvo sempre agli interessati di sostenere l'illegittimità della aggiunta di una limitazione, non prevista dall'articolo 14 della legge fondamentale.

Un'altra conferma si ha nell'articolo 72 del R.D. 9-2-39 N.126, il quale precisò che ~~«~~ i cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'articolo 14 del D.L. 17-11-38 N.1728, sono equiparati, ad ogni effetto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica".

Si conclude; pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato, con tutte le conseguenze di legge.

Si è costituito resistente il Ministero della Guerra, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, con memoria depositata il 22-6-40 ha contraddetto quanto segue; il D.L. 22-12-38 N.2111 fu emanato per regolare la posizione dei militari di razza ebraica, disciplinando con piena autonomia tutta la materia, la quale trova, soltanto, nel detto provvedimento legislativo, la sua regolarizzazione.

Epperò, non avendo esso contemplato la discriminazione di cui all'articolo 14 della precedente legge 17-11-38 N.1728, deve, ovviamente, intendersi non applicabile ai militari il mentovato articolo 14 invocato dal ricorrente.

Conseguentemente, la circolare N.2484 del 23-7-1939 non ha modificato; ma ribadito la disposizione della legge. Nè ha rilevanza il richiamo all'articolo 72 del R.D.9-2-1939 N.126, in quanto l'equiparazione dei discriminati ai cittadini italiani non considerata di razza ebraica, riguarda soltanto l'oggetto del Decreto stesso, e cioè "i limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale" che non sono applicabili ai primi.

Si conclude pel rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.

DIRITTO.

Considerato che la questione sostanziale sollevata col ricorso è la seguente ; se il R.D.L. 22-12-38 N. 2111 e precisamente l'articolo 5 che dispone il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali di complemento di razza ebraica, riguarda anche i discriminati in base all'articolo 14 del D.L. 17-11-1938 N. 1728, che consentirebbe invece ad essi anche la prestazione del servizio militare in pace ed in guerra.

La risposta negativa è fondata dal ricorrente su due argomenti , di cui il 2°, sviluppato in ~~istanza~~ ; e cioè ;

1°) il D.L. 22- 12- 38 N. 2111 non può essere in contrasto con la deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo del 6-10-38 per la quale il servizio militare era inibito solo agli ebrei non appartenenti alle categorie benemerite ;

2°) lo stesso D.L. non può comunque, essere in contrasto col precedente D.L. 17-11-38, che è fondamentale per la difesa della razza e che ha carattere costituzionale.

Da ciò la conseguenza che il ripetuto D.L. N. 2111 non contiene che norme di semplice attuazione, che non

non possono ~~rimanere~~ ~~anche~~ nei limiti della legge cui si riferiscono.

Il Collegio, però, osserva preliminarmente, che se così fosse, sarebbe bastata la emanazione di un regolamento, come il Governo ne avea facoltà, in base all'articolo 29 dello stesso D.L. 17-11-38 N.1728. Nella emanazione, invece, di norme aventi forza legislativa, è implicita la possibilità di modificare ed abrogare quelle precedenti. A tale modificazione ed abrogazione, non poteva essere di ostacolo nè la dichiarazione del Gran Consiglio, nè la precedente legge fondamentale sulla razza. Non la 1^a, in quanto, come è stato altra volta affermato da questo Collegio a proposito della Carta del Lavoro, (decisione 11 maggio-8 giugno 1938 N.328), le dichiarazioni del genere, hanno soltanto valore di principio, provenienti dal più alto Consesso costituzionale, invocabili nei casi dubbi ed in mancanza di norme di diritto positivo, che, nella specie, invece, esistono; non la 2^a, in quanto è erroneo attribuire carattere costituzionale al D.L. sulla razza 17-11-38 N.1728, non essendo esso una legge formale, nè contenendo la formula di promulgazione prescritta dall'articolo 2 del R.D. 24-9-1931 N.1256, e cioè, lo esplicito cenno, per le leggi costituzionali, del parere espresso dal Gran Consiglio del Fascismo, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 9-12-28 N.2693.

Da tutto ciò, si trae la conseguenza contraria a quella voluta dal ricorrente; che, cioè; la legge 22-12-1938 N.2111, ha regolato in modo autonomo la applicazione delle norme sulla razza nel campo militare. - senza distinguere tra ebrei discriminati e non discriminati. - Una conferma decisiva si ha nel fatto che mentre pure in altri campi, con altrettante leggi speciali, sono state prescritte le opportune limitazioni alla attività degli appartenenti alla razza ebraica, senza alcuna eccezione per i discriminati (così, per esempio, per l'articolo 8 dello statuto del P.N.F., quale modificato dal R.D. 21-11-1938 N.2154 non possono essere iscritti al P.N.F. i cittadini italiani che, a norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica), vi sono dei casi in cui della discriminazione è tenuto, invece, conto, ma ciò è stato fatto con una esplicita disposizione. Così, per esempio, per l'articolo 72 del D.L. 9-2-39 N.126; che il ricorrente invoca erroneamente a sostegno della sua tesi, i cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione, sono equiparati agli effetti della legge stessa (limitazioni alla proprietà immobiliare ed alla attività commerciale ed industriale), ai cittadini italiani

non considerati di razza ebraica; per gli articoli 2 e 3 della legge 29-6-1939 N.1054, ai cittadini italiani di razza ebraica discriminati è concesso lo esercizio della professione di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrico, avvocato ecc. sia pure con l'iscrizione in elenchi professionali aggiunti e con alcune limitazioni; per l'articolo 2 della legge 13-7-39 N.1055, i cittadini italiani di razza ebraica discriminati, possono ^{ottenere} ~~mantenere~~ il cambiamento del loro cognome in altro che non riveli la razza, ecc. -

Le superiori considerazioni bastano, per dimostrare che il ricorso è infondato.

Considerato che concorrono giuste ragioni per la compensazione delle spese;

P.Q.M.

*Il Consiglio di Stato in sede
quindizionale (Sezione quarta)
rispinge il ricorso di cui in epigra-
fe.*

Spese compensate.

*Così deciso in Roma, addì 3 Lu-
glio 1940 Anno XVIII, in Camera di
Consiglio con l'intervento dei
figli.*

Bocca Luc. Ferdinando Presidente
 Ferraris Erem. Consigliere
 Bovajera Manfredo "
 Braqua Giuseppe est "
 Riccardi Leopoldo "
 Ruberti Guido "
 Vekano Gaetano Primo Referendario

Bocca
 Ferraris
 Bovajera
 Braqua est
 Riccardi
 Ruberti
 Vekano
 Segretario

Ferdinando Bocca
 Gaetano Vekano
 Manfredo Bovajera
 Giuseppe Braqua estensore
 Guido Ruberti
Gaetano Vekano
 Gaetano Vekano

PUBBLICATA NEI MODI DI LEGGE AN UNO
 31 LUG. 1940 Anno XVIII
 del _____
 IL SEGRETARIO DI SEZIONE
 Gaetano Vekano

5 AGO. 1940 Anno XVIII

Addi _____, copia conforme
alla presente è stata trasmessa al Ministero
della Guerra
a norma dell'art. 87 del Regolamento di proce-
dura 17 agosto 1907, n. 642.

Il Segretario di Sezione

Stellotomus

Addi 9 settembre 1940. XVIII copia
conforme della presente decisione
è stata trasmessa al M^{to} dell'Interno
(D. G. Demografia e Razza) in
esito a richiesta di cui alla
Nota 4 settembre 1940. XVIII n. 2479.
D. G. Razza)

Il Segretario della Sezione

Stellotomus